

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
156/2022/R/EEL

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO ALLE UTENZE CONNESSE AI SISTEMI DI
DISTRIBUZIONE CHIUSI, IN OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE
DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4346/2021, N. 4347/2021 E N.
4348/2021**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

5 aprile 2022

Premessa

Il Consiglio di Stato, con le sentenze del 7 giugno 2021, ha, tra l'altro, rimesso alla sfera di competenza tecnico-discrezionale dell'Autorità l'accertamento istruttorio in merito alle peculiarità dei Sistemi di Distribuzione Chiusi e al grado di partecipazione agli oneri del servizio di dispacciamento a essi erogato. Le sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021, tra l'altro, prevedono che l'Autorità sia tenuta ad avviare un supplemento istruttorio, al fine di ripartire gli oneri relativi al servizio di dispacciamento erogato alle utenze dei Sistemi di Distribuzione Chiusi secondo criteri di proporzionalità e che tengano conto dell'effettivo utilizzo.

L'Autorità, pertanto, con la deliberazione 323/2021/R/eel, ha avviato il procedimento per ottemperare a quanto previsto dalle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021.

Il presente documento per la consultazione, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel:

- *evidenzia gli esiti del supplemento istruttorio svolto;*
- *definisce i conseguenti orientamenti dell'Autorità per ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it, entro il **29 aprile 2022**.*

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lettere b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili - EFR**

**Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565290**

**pec istituzionale: [protocollo @arera.it](mailto:protocollo@arera.it)
e-mail: info@arera.it
sito internet: www.arera.it**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpdp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1. **Modalità inizialmente previste per l'erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze connesse ai SDC..... 6**
2. **Contenzioso promosso contro l'articolo 22 del TISDC 7**
3. **Procedimento di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021 in materia di erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze connesse ai SDC..... 9**
4. **Orientamenti dell'Autorità in materia di erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze connesse ai SDC 19**

1. Modalità inizialmente previste per l'erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze connesse ai SDC

- 1.1 L'Autorità, con la deliberazione 539/2015/R/eel e il relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC, Allegato A alla medesima deliberazione), ha definito la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC).
- 1.2 Un SDC è un sistema il cui gestore ha l'obbligo di connessione, alla propria rete elettrica, dei soli terzi connettabili. La rete presente in un SDC distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, a eccezione di alcuni casi limitati (inizialmente previsti dalla direttiva 2009/72/CE, confluiti nella direttiva 2019/944 e ripresi dall'articolo 6, comma 6.1, del TISDC), non rifornisce clienti finali civili. Tale sistema è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del medesimo sistema sono integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.
- 1.3 I SDC sono sistemi di distribuzione nella titolarità e gestione di soggetti diversi dal gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna S.p.A. – di seguito: Terna) e diversi dai gestori delle reti di distribuzione titolari di una concessione per l'erogazione, rispettivamente, del servizio di trasmissione o di distribuzione ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del d.P.R. 235/77. L'insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le Reti Interne di Utenza (RIU) e gli Altri SDC (ASDC).
- 1.4 Per quanto rileva ai fini del presente documento per la consultazione, il TISDC, all'articolo 22, disciplinando le modalità per l'erogazione del servizio di dispacciamento nel caso di utenze di un SDC, inizialmente prevedeva:
 - al comma 22.1, che trovasse applicazione la regolazione vigente per gli utenti della rete con obbligo di connessione di terzi, in relazione all'energia elettrica immessa e prelevata da ciascuna utenza attraverso il punto di connessione alla rete del SDC. Tale disposizione è conforme all'articolo 33, comma 2, della legge 99/09 che prevede che Terna eroghi il servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e consumo connesse al SDC;
 - al comma 22.2, che all'energia elettrica immessa e prelevata dalle utenze del SDC nei rispettivi punti di connessione alla rete del SDC si applicassero i coefficienti di perdita convenzionali previsti dall'articolo 76, comma 76.1, lettere a) e b), del Testo Integrato *Settlement* (TIS, Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09) in relazione al livello di tensione del punto di connessione dell'utenza del SDC.

2. Contenzioso promosso contro l'articolo 22 del TISDC

- 2.1 Le disposizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento inizialmente previste dall'articolo 22 del TISDC sono state oggetto di contenzioso.
- 2.2 Il TAR Lombardia, Sezione Seconda, con le sentenze del 23 novembre 2020, n. 2234, n. 2235 e n. 2236 (di seguito: sentenze del TAR Lombardia del 23 novembre 2020) ha annullato l'articolo 22 del TISDC.
- 2.3 In particolare, tale annullamento ha fatto seguito a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cui il TAR Lombardia aveva rimesso la questione in via pregiudiziale, che, con la sentenza 28 novembre 2018 (relativa alle cause riunite C-262/17, C-263/17 e C-273/17), sul punto aveva così disposto: *“L'articolo 15, paragrafo 7, e l'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che, in assenza di una giustificazione obiettiva, essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull'energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporta costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso”*.
- 2.4 L'Autorità ha appellato le sentenze del TAR Lombardia del 23 novembre 2020.
- 2.5 Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con le sentenze del 7 giugno 2021, n. 4346, n. 4347 e n. 4348 (di seguito: sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021) ha respinto gli appelli dell'Autorità, statuendo, in particolare che:
- *“Gli utenti dei sistemi in esame sono allacciati alla rete pubblica e possono ricorrere come qualsiasi altro utente di tale rete, al servizio di dispacciamento; tuttavia, a differenza degli altri utenti della rete pubblica, gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso, consumando essenzialmente l'energia elettrica prodotta internamente da tale sistema, fanno ricorso alla rete pubblica solo nella misura residua, quando la produzione del sistema di distribuzione chiuso non è sufficiente a soddisfare i fabbisogni dei suoi utenti, in particolare nel caso di un aumento immediato e imprevisto della domanda interna al sistema o di un'interruzione delle unità di produzione allacciate a quest'ultimo a causa di una manutenzione o di un malfunzionamento”*;
 - *“Quindi, gli utenti del sistema di distribuzione chiuso non si trovano in una situazione identica a quella degli altri utenti della rete pubblica e il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica risulta dover sopportare costi limitati rispetto agli utenti di un sistema di distribuzione chiuso, dato che questi ultimi ricorrono a detto servizio solo in maniera residua, anche se spetta al giudice del rinvio verificare tali circostanze”*;

- *“Qualora si verifichi una tale circostanza, una normativa nazionale che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo degli oneri dovuti dagli altri utenti della rete pubblica può essere qualificata, in assenza di una giustificazione oggettiva, come discriminatoria. Infatti, tale metodo può: non presentare un collegamento sufficiente con i costi del servizio di dispacciamento; non essere idoneo neanche a incentivare gli utenti a bilanciare la loro produzione e il loro consumo di energia elettrica al fine di limitare il più possibile il ricorso a tale servizio, in quanto l’importo degli oneri per il servizio di dispacciamento dovuti dagli utenti dei sistemi di distribuzione chiusi non presenta un nesso con il volume di energia elettrica scambiata con la rete pubblica”;*
- *“nella fattispecie in esame è mancato lo sforzo istruttorio e motivazionale imposto dalle indicazioni fornite dal Giudice europeo il quale, nel ricostruire l’ordinamento settoriale europeo e nel criticare in parte qua quello interno, ha chiarito l’impossibilità di una automatica equiparazione, quale quella posta a fondamento degli atti qui impugnati. In tale contesto, spetta alle autorità di settore, e non può quindi essere imputato al Giudice di prime cure, il mancato approfondimento a valle circa gli effettivi criteri di individuazione della compartecipazione, in termini proporzionali ed adeguati all’effettivo utilizzo”;*
- *“Orbene, se per un verso dagli atti impugnati emerge la predetta automatica equiparazione, di per sé discriminatoria, per un altro verso nel caso di specie è mancato il necessario approfondimento istruttorio e motivazionale, sia in merito alla peculiarità dei sistemi in contestazione, sia in ordine ai conseguenti criteri valutativi, necessari al fine di differenziare le modalità di calcolo e la rilevata discriminazione”;*
- *“Sul versante tecnico, in relazione alle modalità del sindacato giurisdizionale, quest’ultimo è volto a verificare se l’Autorità abbia violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione dei poteri, sostituire le valutazioni, anche opinabili, dell’amministrazione con quelle giudiziali. In particolare, è ammessa una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettuale e volitivo seguito dall’amministrazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5559)”*
- *“Pertanto, nel caso di specie spetta prioritariamente all’Autorità regolatoria del settore la verifica delle difformità riscontrate all’esito della statuizione del Giudice europeo, con conseguente rideterminazione coerente alle predette indicazioni”.*

2.6 Come evidenziato nelle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021, è pertanto rimesso alla sfera di competenza tecnico-discrezionale dell’Autorità l’accertamento istruttorio in merito alle peculiarità dei SDC e al grado di compartecipazione agli oneri del servizio di dispacciamento a essi erogato.

2.7 Pertanto, in sede di riedizione del potere, ai sensi delle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021, l’Autorità è tenuta ad avviare un supplemento istruttorio, al fine di ripartire gli oneri relativi al servizio di dispacciamento erogato alle utenze dei SDC secondo criteri di proporzionalità e che tengano conto dell’effettivo utilizzo.

3. Procedimento di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021 in materia di erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze connesse ai SDC

Avvio del procedimento e disposizioni transitorie nelle more della sua chiusura

3.1 L’Autorità, con la deliberazione 323/2021/R/eel, ha avviato un procedimento di ottemperanza alle richiamate sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021.

3.2 La deliberazione 323/2021/R/eel ha anche introdotto disposizioni transitorie da adottare nelle more del completamento del procedimento e salvo conguaglio. Più in dettaglio ha previsto che, a decorrere dalla fatturazione relativa al mese di agosto 2021 e fino a successivo provvedimento in esito al procedimento, l’articolo 22 del TISDC non trovi applicazione relativamente ai corrispettivi di dispacciamento¹ e che si applichino, salvo conguaglio (da compiere in base agli esiti del procedimento in tal modo avviato), le seguenti disposizioni transitorie:

- a) la conclusione, direttamente o attraverso l’interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento e trasporto è condizione necessaria per immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete elettrica del SDC;
- b) all’energia elettrica immessa e prelevata dalle utenze del SDC nei rispettivi punti di connessione alla rete elettrica del SDC si applicano i coefficienti di perdita convenzionali previsti dall’articolo 76, comma 76.1, lettere a) e b), del TIS in relazione al livello di tensione del punto di connessione dell’utenza del SDC. Tali quantità di energia elettrica rilevano ai fini del *settlement*;
- c) ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di dispacciamento, Terna, su base mensile, ripartisce l’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di interconnessione con la rete con obbligo di connessione di terzi e attribuibile al SDC fra le diverse utenze del medesimo SDC in funzione dei relativi prelievi dalla rete elettrica del SDC. Tutti i dati di misura necessari sono riportati allo stesso livello di tensione del punto di interconnessione principale del SDC applicando i coefficienti di perdita convenzionali previsti dall’articolo 76, comma 76.1, lettera b), del TIS;
- d) Terna applica agli utenti del dispacciamento i corrispettivi di dispacciamento, in funzione delle diverse tipologie di utenze secondo le modalità vigenti, a

¹ I corrispettivi di dispacciamento sono quelli puntualmente elencati nell’articolo 24 del TIS – Testo Integrato *Settlement* e non includono i corrispettivi per la copertura dei costi del *capacity market* di cui all’articolo 23bis del TIS, né quelli relativi alla reintegrazione degli oneri della salvaguardia e delle tutele graduali di cui rispettivamente agli articoli 25bis e 25ter del TIS.

- partire dalle frazioni dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di interconnessione con la rete con obbligo di connessione di terzi a essi attribuibili ai sensi della lettera c);
- e) i soggetti responsabili della rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata dai punti di interconnessione del SDC con la rete con obbligo di connessione di terzi e dei dati di misura dei punti indiretti di interconnessione², qualora diversi da Terna, trasmettono a Terna, con cadenza mensile e con modalità e tempistiche definite dalla medesima Terna, i dati di misura necessari alla determinazione dell'energia elettrica prelevata dai punti di interconnessione dei SDC;
 - f) il gestore del SDC trasmette a Terna, con modalità e tempistiche definite dalla medesima Terna, i dati di misura dell'energia elettrica prelevata dai singoli punti di connessione delle utenze del SDC, nonché ogni altra informazione necessaria.
- 3.3 In sintesi, nel periodo transitorio, i corrispettivi di dispacciamento non sono applicati all'energia elettrica prelevata attraverso ogni punto di connessione interno al SDC ma sono applicati a partire dall'energia elettrica prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi a cui il SDC è connesso, ripartita sui clienti finali interni al SDC medesimo. Ciò comporta che, per il periodo transitorio, gli utenti del dispacciamento che operano sulla base del mandato ricevuto dai clienti finali interni al SDC paghino corrispettivi di dispacciamento in misura minore rispetto a quanto inizialmente previsto dal TISDC, contribuendo in minor parte alla copertura dei costi complessivi di dispacciamento (che, pertanto, vengono allocati in misura maggiore alla generalità degli altri utenti del dispacciamento).
- 3.4 Infine, con la richiamata deliberazione di avvio del procedimento, l'Autorità ha differito all'esito del procedimento medesimo la rettifica degli importi già versati o da versare, per effetto dell'applicazione da parte di Terna dell'articolo 22 del TISDC, afferenti alle fatture relative ai mesi che precedono agosto 2021; ciò al fine di evitare flussi economici potenzialmente di segno opposto in sede di conguaglio finale.

Considerazioni generali in merito al servizio di dispacciamento e ai relativi costi

- 3.5 Il servizio di dispacciamento è un servizio pubblico finalizzato ad assicurare l'equilibrio continuo tra domanda e offerta di energia elettrica nel rispetto dei vincoli derivanti dalle caratteristiche delle unità di produzione, delle unità di consumo e dalla presenza della rete elettrica, garantendo la sicurezza e continuità di fornitura di elettricità, anche attraverso l'apprestamento di adeguata riserva di capacità. Tale servizio è erogato da Terna agli utenti del dispacciamento (che operano previo mandato senza rappresentanza rilasciato dai clienti finali e dai

² Ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera m), del TISDC, il punto indiretto di interconnessione alla rete con obbligo di connessione di terzi (o punto di connessione virtuale alla rete con obbligo di connessione di terzi) è il punto di connessione sulla rete del SDC di un'utenza della rete con obbligo di connessione di terzi.

produttori) su tutto il territorio nazionale. All’Autorità la legge riconosce il potere di emanare disposizioni in tema di dispacciamento e di impartire al gestore direttive circa l’erogazione di tale servizio pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 79/99 e dell’articolo 2, comma 12, della legge 481/95.

- 3.6 Il dispacciamento non si esaurisce nel mero bilanciamento in tempo reale dell’energia immessa e prelevata, in ogni punto della rete elettrica e in ogni istante, ma include anche una serie di attività prodromiche. In particolare, esse consistono ne:
- l’attribuzione dei diritti di immissione/prelievo presso tutti i punti di immissione/prelievo agli utenti che necessitano di dare esecuzione fisica, presso quei punti, ai propri contratti di compravendita (e, conseguentemente, acquisire titolo a far immettere/prelevare energia);
 - la previsione del fabbisogno elettrico nazionale di energia elettrica e della produzione da impianti non programmabili;
 - la programmazione delle indisponibilità di rete e degli impianti di produzione con diversi orizzonti temporali;
 - il confronto di coerenza tra fabbisogno e produzione, nel rispetto dei vincoli sopra richiamati;
 - l’acquisizione, prevalentemente per il tramite del Mercato per il Servizio di Dispacciamento – MSD, delle risorse conseguentemente necessarie per l’equilibrio puntuale e continuo tra domanda e offerta, garantendo la sicurezza del sistema elettrico;
 - la verifica dei transiti di potenza per tutte le linee della rete.
- 3.7 Nell’attuale contesto nazionale, la prima forma di dispacciamento viene operata sui mercati dell’energia (Mercato del Giorno Prima – MGP e Mercato Infragiornaliero – MI) in quanto i programmi di immissione e di prelievo coincidono con le posizioni commerciali assunte dagli operatori su tali mercati (con l’unica eccezione delle ultime fasi del mercato infragiornaliero, temporalmente sovrapposte al MSD, per le unità abilitate a partecipare al medesimo MSD). Tuttavia, i mercati dell’energia sono mercati semplificati (sia dal punto di vista temporale, essendo orari anziché istantanei, sia dal punto di vista spaziale, essendo zonali anziché nodali), per cui i risultati del primo dispacciamento non sono rappresentativi di tutti i vincoli impiantistici o di rete presenti nella realtà.
- 3.8 A seguire, le risorse necessarie per il dispacciamento vengono acquisite per svariati servizi ancillari, e in particolare per:
- la risoluzione delle congestioni. Queste risorse sono reperite nella fase ex-ante del MSD e consistono nella modifica dei programmi delle unità abilitate al MSD medesimo (che attualmente sono essenzialmente le unità di produzione programmabili rilevanti, trascurando la sperimentazione in corso per le altre unità) per renderli effettivamente operabili, nel rispetto dei vincoli di rete;
 - la costituzione di opportuni margini di riserva. Queste risorse sono reperite sia nella fase ex-ante del MSD sia in tempo reale e consistono nella modifica dei

- programmi delle unità abilitate al MSD affinché risulti disponibile una sufficiente capacità di riserva da utilizzare all'occorrenza nel tempo reale per qualunque evenienza, anche qualora dovessero verificarsi avarie o imprevisti;
- la risoluzione dei vincoli di tensione. Queste risorse sono reperite prevalentemente nella fase ex-ante del MSD in modo implicito – cioè congiuntamente alle altre risorse di cui sopra – e consistono nella modifica dei programmi delle unità abilitate al MSD affinché sia garantito il mantenimento del corretto profilo di tensione sulle reti;
 - il bilanciamento. Queste risorse sono reperite prevalentemente nella fase in tempo reale per garantire l'equilibrio finale tra domanda e offerta, anche utilizzando i margini di riserva precedentemente costituiti.

Vengono poi acquisite, al di fuori del MSD, anche risorse da utilizzare in emergenza, quali, ad esempio, le risorse per l'interrompibilità istantanea (reperite attraverso specifiche procedure concorsuali), nonché le risorse necessarie per il ripristino del sistema elettrico a seguito di *black out* (reperite tramite obblighi imposti a impianti di produzione selezionati). È, infine, possibile la disconnessione degli impianti di produzione in condizioni emergenziali, per garantire la sicurezza del sistema elettrico.

Le risorse selezionate hanno l'obiettivo ultimo di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema nel suo complesso, non essendo possibile garantire tale sicurezza in modo selettivo a ciascun cliente finale.

- 3.9 I costi sostenuti da Terna per il dispacciamento sono quelli per l'acquisizione delle risorse di cui al punto 3.8, selezionando le risorse meno costose. Essi, al netto dei costi imputabili agli sbilanciamenti e già allocati agli utenti del dispacciamento tramite i corrispettivi di sbilanciamento, sono costi sistemici complessivi, non direttamente riferibili a ciascun cliente finale o produttore. Tali costi, infatti, dipendono da svariati elementi sistemici, quali, ad esempio, la consistenza del primo dispacciamento di cui al punto 3.7 (più il primo dispacciamento è semplificato, più elevati potrebbero essere i costi da sostenere nelle fasi successive) o la diffusione delle fonti rinnovabili aleatorie (che, in generale, potrebbero rendere necessaria la costituzione di superiori margini di riserva) o lo sviluppo delle reti elettriche (che riduce i vincoli di rete e le congestioni) o l'installazione di compensatori sincroni (che, mettendo a disposizione capacità di regolazione della tensione, consentono di ridurre i costi per risolvere i vincoli di tensione).
- 3.10 L'attività di dispacciamento, in Italia, è svolta a livello sistemico, in ottica di *central dispatch* (come anticipato, Terna è il concessionario *ex lege* del servizio in esclusiva, sull'intero territorio nazionale – cfr. articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, del decreto legislativo 79/99, nonché articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 93/11), per potere sempre selezionare le risorse più opportune tra quelle globalmente disponibili, compatibilmente con i vincoli presenti. Più in dettaglio, il modello *central dispatch* adottato in Italia si basa su algoritmi di selezione delle offerte volti ad ottimizzare il sistema nel suo complesso in ottica di co-

ottimizzazione dei servizi da parte di Terna a livello sistemico tramite l'*Integrated Scheduling Process* (MSD ex-ante).

- 3.11 Invece i modelli *self dispatch* si basano sul fatto che ogni utente del dispacciamento, tipicamente con portafogli di generazione e carico, auto-bilanci la propria posizione; ciò risulta inevitabilmente subottimale in quanto richiede più risorse di quelle necessarie a bilanciare il sistema nel suo complesso (in cui molte posizioni risultano in parte compensarsi) e richiede adeguati livelli di riserva per garantire la compatibilità della programmazione degli operatori con i reali vincoli di sistema. Pertanto, eventuali azioni volontarie di auto-bilanciamento operate da alcuni soggetti (quali quelli facenti parte di un SDC) non riducono necessariamente i costi di dispacciamento, in quanto tali soluzioni non sono necessariamente quelle più efficienti e meno costose per il sistema elettrico. Potrebbe anche accadere che l'auto-bilanciamento (tanto più se operato in forma estesa e semplificata) aumenti la presenza di vincoli da risolvere, poiché esso non è determinato in ottica sistemica, ma solo in ottica locale/limitata (cioè limitatamente alle risorse nella disponibilità del medesimo utente del dispacciamento).
- 3.12 Peraltro, l'attuale regolazione dell'attività di dispacciamento, essendo basata sul modello *central dispatch*, non assegna alcun obbligo di auto-bilanciamento agli utenti del dispacciamento (ivi inclusi quelli che operano nei SDC). La responsabilità di garantire il bilanciamento del sistema, di assicurare l'esistenza di sufficienti margini di riserva per sopperire a variazioni del carico o della produzione non programmate e di sopperire al mancato rispetto dei programmi di immissione ovvero di prelievo in capo ai singoli utenti, indipendentemente dal fatto che operino in un SDC ovvero su rete pubblica, è sempre e solo in capo a Terna in quanto responsabile unico del servizio di dispacciamento.
- 3.13 In conclusione, i costi del dispacciamento che rilevano ai fini del procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel sono costi sistemici che non presentano correlazioni dirette con i singoli utenti del dispacciamento, né vengono ridotti tramite azioni di auto-bilanciamento operate già in fase di programmazione.

Considerazioni generali in merito alle modalità di copertura dei costi del dispacciamento e ai relativi corrispettivi

- 3.14 I costi del dispacciamento (la cui natura è già stata sopra illustrata a livello generale), al netto dei costi imputabili agli sbilanciamenti e già allocati agli utenti del dispacciamento tramite i corrispettivi di sbilanciamento, vengono allocati agli utenti del dispacciamento per il tramite dei corrispettivi di dispacciamento, tra i quali il più importante è il cosiddetto *uplift*.
- 3.15 Poiché i costi dipendono da esigenze sistemiche, di correzione/contrasto rispetto a situazioni anche di tipo emergenziale sul sistema elettrico nazionale, e non dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento, i corrispettivi associati vengono applicati a una base imponibile che sia la più ampia possibile, cioè

l'energia elettrica prelevata da tutti i clienti finali, indipendentemente dalla tipologia di cliente, in corrispondenza dei relativi punti di connessione alla rete.

3.16 Più in dettaglio, i corrispettivi di dispacciamento attualmente vigenti sono i seguenti:

- a) corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel MSD (*uplift*). Come anticipato, è il corrispettivo più rilevante, il cui valore unitario è mediamente pari al 70% del valore totale dei corrispettivi di dispacciamento e la cui finalità è quella di raccogliere il gettito necessario a coprire i costi sostenuti da Terna per l'approvvigionamento, per il tramite del MSD, delle risorse di dispacciamento necessarie: come detto, tale approvvigionamento dipende dalle condizioni globali del sistema elettrico e non dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento;
- b) corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica, la cui finalità è quella di raccogliere il gettito necessario a coprire i costi sostenuti da Terna a copertura della mancata produzione degli impianti eolici, nel caso in cui Terna li dovesse disconnettere dalla rete per esigenze contingenti ed emergenziali. Anche tali costi dipendono da esigenze sistemiche, di natura emergenziale, e non dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento;
- c) corrispettivo a copertura dei costi delle unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema. Esso serve per raccogliere il gettito necessario alla remunerazione degli impianti che, in quanto essenziali, potrebbero facilmente esercitare il proprio potere di mercato: pertanto vengono remunerati in modo separato, ponendo con ciò vincoli ai loro ricavi sui mercati. Anche questi costi dipendono da esigenze sistemiche e non dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento;
- d) corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna (componente DIS). Esso serve per raccogliere il gettito necessario alla copertura dei costi di funzionamento di Terna. Anche questi costi dipendono da esigenze sistemiche e non dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento;
- e) corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità, destinato a raccogliere il gettito necessario alla copertura dei costi sostenuti da Terna per la remunerazione delle risorse interrompibili selezionate tramite apposite procedure concorsuali. Anche questi costi dipendono da esigenze sistemiche, di tipo emergenziale, e non dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento.

Considerazioni specifiche dei SDC

3.17 I SDC, le cui specificità sono già state evidenziate nel paragrafo 1, sono stati oggetto di regolazione da parte dell'Autorità con il TISDC, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 99/09 e tenendo conto delle disposizioni europee derivanti dalla direttiva 2009/72/CE (poi riprese dalla direttiva 2019/944 tuttora vigente).

- 3.18 Tali disposizioni sono finalizzate a garantire che ogni utente del SDC, sia esso un produttore o un cliente finale, possa accedere al sistema e ai mercati elettrici in modo autonomo rispetto agli altri utenti del sistema medesimo e rispetto al relativo gestore (ad esempio, scegliendo in autonomia il proprio venditore o gestendo in autonomia i propri prelievi e immissioni indipendentemente dalle scelte degli altri utenti del SDC medesimo), mantenendo i propri diritti e doveri.
- 3.19 In tal senso e con tale finalità, il TISDC ha introdotto una importante innovazione regolatoria, che ha avuto effetti dall'1 gennaio 2018 per le RIU, dall'1 luglio 2019 per gli ASDC diversi da porti e aeroporti e dall'1 gennaio 2022 anche per gli ASDC in porti e aeroporti inseriti nel registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019, superando l'assetto regolatorio precedente che considerava tali sistemi come *black box*, di fatto equivalenti a un unico utente (il che impediva a ogni produttore e cliente insito nel SDC di esercitare i propri diritti e doveri, operando in autonomia).
- 3.20 Con l'inizio dell'operatività del TISDC, pertanto, da una situazione in cui si "fingeva" che tale (sotto)sistema elettrico fosse una sorta di impianto di autoproduzione (utenza mista di consumo e di produzione) connesso al sistema nazionale, cui corrispondeva un unico utente onnicomprensivo, si passa a una situazione – rispondente all'effettiva realtà fisica e impiantistica che connota gli SDC – in cui è ai reali produttori e ai reali clienti finali connessi a tale (sotto)sistema (e quindi connessi, per il tramite di esso, al sistema nazionale) che trova applicazione la regolazione dell'Autorità, a salvaguardia dei rispettivi diritti e doveri. In altre parole, mentre in precedenza all'operatività del TISDC i contratti di compravendita conclusi sul mercato potevano trovare esecuzione fisica solo con riferimento al punto di interconnessione tra SDC e rete esterna con obbligo di connessione di terzi (impedendo di fatto ai clienti allacciati allo SDC di partecipare liberamente nel mercato con autonomi contratti), con l'operatività del TISDC, i predetti contratti di compravendita devono trovare esecuzione fisica con riferimento a ciascun punto di consumo/produzione connesso al SDC.
- 3.21 Quanto sopra comporta necessariamente che la regolazione non trovi più un limite applicativo in corrispondenza del solo punto di interconnessione tra SDC e rete esterna con obbligo di connessione di terzi, ma deve estendersi anche con riferimento ai punti di connessione dei singoli utenti con il SDC medesimo. In altre parole, il servizio di dispacciamento, di cui Terna è la sola responsabile (e che comporta anche, come visto, l'attribuzione dei diritti di prelievo/immissione presso i punti del sistema nazionale), è ora erogato in corrispondenza dei punti di connessione dei singoli utenti con il SDC, e consente di garantire ai clienti finali interni al SDC la disponibilità dell'energia elettrica dai medesimi richiesta in prelievo, indipendentemente dall'operatività e dalle scelte degli altri soggetti connessi al sistema medesimo. L'obbligo, derivante dalla normativa europea, di garantire che ogni utente del SDC possa accedere ai mercati dell'energia elettrica impone di trattare le utenze dei SDC, a tutti gli effetti, come utenze della rete pubblica con obbligo di connessione di terzi.

3.22 Diverso è il caso del servizio di trasporto dell'energia elettrica (che, tuttavia, non attiene al presente documento per la consultazione). Il servizio di trasporto, infatti, è costruito dalla regolazione dell'Autorità come un servizio (contrattualizzato dall'impresa distributrice) avente a oggetto le attività di distribuzione e trasmissione, svolte su tali tipologie di reti dai rispettivi soggetti concessionari (imprese distributrici concessionarie e Terna). In assenza di riserve analoghe a quelle disposte a favore di Terna con riferimento al servizio di dispacciamento, il servizio di trasporto all'interno del SDC è erogato dal gestore del sistema medesimo, mentre il servizio di trasporto inteso in senso stretto come attività di distribuzione e trasmissione è erogato sino al punto di interconnessione tra SDC e rete esterna con obbligo di connessione di terzi.

Richiesta a Terna di valutazioni e simulazioni numeriche relative all'erogazione del dispacciamento nel caso di SDC

3.23 Al fine di effettuare ulteriori approfondimenti inerenti alle specificità dei SDC, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel, il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità ha richiesto a Terna di:

- a) descrivere come è svolta l'attività di dispacciamento per utenze di un SDC, precisando se tale attività sia condotta in modo diverso rispetto a utenze connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- b) effettuare, con riferimento alla precedente lettera a), le simulazioni (relative al MSD ex-ante) ritenute più opportune al fine di identificare il costo del servizio di dispacciamento nel caso di SDC;
- c) effettuare le medesime simulazioni di cui alla precedente lettera b) anche nell'ipotesi che le medesime utenze anziché essere connesse a un SDC siano connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi, evidenziando e motivando eventuali differenze nei risultati ottenuti;
- d) dare evidenza di eventuali altri casi meritevoli di approfondimento correlati a peculiarità tipiche dei SDC;
- e) specificare se, in sede di individuazione della curva di domanda di capacità funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di adeguatezza tramite il mercato della capacità, sono stati utilizzati i dati afferenti ai punti di connessione interni al SDC oppure i dati afferenti ai punti di interconnessione tra SDC e rete pubblica con obbligo di connessione di tutti i terzi; specificare, di conseguenza, se i costi di approvvigionamento della capacità che ne sono derivati sono attribuibili, o meno, agli utenti del dispacciamento che operano su mandato dei clienti finali interni a un SDC in ugual misura rispetto agli utenti del dispacciamento che operano su mandato dei clienti connessi a una rete pubblica con obbligo di connessione di tutti i terzi.

Tali richieste sono state appositamente formulate affinché Terna tenesse conto delle specificità dei SDC nell'effettuare le proprie simulazioni.

3.24 Terna ha reso disponibili le informazioni richieste e i risultati delle simulazioni con la lettera del 17 marzo 2022, nei termini di seguito riportati.

- 3.25 Con riferimento a quanto indicato nel punto 3.23, lettera a), Terna ha evidenziato che, ai fini dell'attività di dispacciamento, è indifferente che una unità di produzione o di consumo sia connessa a un SDC o alla rete con obbligo di connessione di terzi, poiché la quantificazione e il soddisfacimento dei fabbisogni di risorse per il dispacciamento (fabbisogno di riserva, risoluzione delle congestioni, regolazione di tensione, bilanciamento, etc.) di cui Terna deve approvvigionarsi per garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale (di seguito: SEN) prescinde dal tipo di rete a cui ogni unità è connessa, dovendo Terna erogare il servizio di dispacciamento indistintamente a tutti gli utenti. Inoltre, Terna ha precisato che il SEN è gestito secondo un modello *central dispatch*, in cui la medesima Terna è garante del bilanciamento e della gestione in sicurezza al minimo costo, prescindendo da possibili attività di auto-bilanciamento di alcune porzioni di rete elettrica (che, peraltro, come già evidenziato, potrebbero non rappresentare la soluzione ottimale).
- 3.26 Con riferimento a quanto indicato nel punto 3.23, lettere b) e c), Terna ha svolto le analisi di tipo “*what if*” mediante il simulatore del MSD ex-ante nella propria disponibilità. Terna, innanzitutto, evidenzia che l'algoritmo del MSD ex - ante effettua un'ottimizzazione della programmazione delle unità di produzione tale da soddisfare i fabbisogni zionali di energia elettrica, nonché i fabbisogni del servizio di dispacciamento, minimizzando i costi di approvvigionamento e, a tal fine, il medesimo algoritmo considera, tra le variabili di input, gli esiti dei mercati dell'energia elettrica delle unità di produzione e consumo (comprese le utenze connesse ai SDC). Terna precisa, inoltre, che le unità di consumo connesse ai SDC sono aggregate all'interno del programma complessivo delle unità di consumo definite per zona di mercato e per utente del dispacciamento.
- 3.27 Terna ha individuato i seguenti casi di simulazione:
- Caso A: riduzione del programma di immissione cumulato della seconda sessione d'asta del Mercato Infragiornaliero (MI-A2)³ di un'unità di produzione interna a un SDC per verificare le modifiche dei programmi complessivi delle unità di produzione abilitate al MSD effettuate dall'algoritmo del MSD ex-ante, al fine di soddisfare il carico interno al SDC;
 - Caso B: riduzione del programma di immissione cumulato della sessione d'asta MI-A2 di un'unità di produzione interna a un SDC e riallocazione di tale quantità di energia su altre unità di produzione esterne al SDC con simili caratteristiche⁴, nel rispetto dei vincoli tecnici. Tale analisi è stata finalizzata a verificare se l'algoritmo del MSD ex-ante avrebbe modificato o meno i programmi complessivi delle unità di produzione abilitate al MSD.

³ La sessione del MI-A2 si apre alle ore 12:55 del giorno precedente il giorno di consegna e si chiude alle ore 22:00 dello stesso giorno. Gli esiti della sessione MI-A2 sono comunicati entro le ore 22:30 del giorno precedente il giorno di consegna.

⁴ Medesima zona di mercato, medesima tecnologia impiantistica e non abilitazione al MSD.

- 3.28 Ai fini delle simulazioni, Terna ha considerato due unità di produzione programmabili interne a due differenti SDC realmente esistenti, operando su casi reali rappresentativi delle differenti configurazioni di SDC. Terna evidenzia che le unità di produzione scelte per effettuare le analisi sono non abilitate al MSD, al fine di evitare che, nell'ambito delle simulazioni, tali unità siano selezionate dall'algoritmo di MSD per motivazioni diverse da quelle che rilevano ai fini dell'analisi. È stata, quindi, simulata la prima sottofase del MSD ex-ante (MSD1) per un periodo complessivo di 24 giorni. Inoltre, per il medesimo periodo temporale, la sottofase MSD1 è stata simulata senza alcuna modifica ai dati di input, al fine di disporre di un caso base di riferimento per l'analisi degli esiti. Ai fini della valutazione degli esiti, è stato analizzato il programma fisico identificato dall'algoritmo in esito alla simulazione, cioè il programma delle unità di produzione abilitate al MSD che consente il soddisfacimento dei servizi ancillari per il dispacciamento nonché delle esigenze di bilanciamento attese del SEN.
- 3.29 Dalle simulazioni emerge che:
- nel Caso A, l'algoritmo del MSD ex-ante modifica i programmi fisici delle unità di produzione abilitate al MSD per coprire il consumo interno al SDC stesso. Ciò significa, nell'esempio, che il consumo interno al SDC viene soddisfatto da unità di produzione esterne al medesimo, selezionate in quanto più efficienti e meno costose rispetto a soluzioni alternative;
 - nel Caso B, l'algoritmo del MSD ex-ante non modifica i programmi fisici delle unità di produzione abilitate al MSD, poiché il fabbisogno dell'utenza in prelievo del SDC è già soddisfatto da unità di produzione esterne al SDC.
- I risultati delle simulazioni, a partire dalle richieste formulate dall'Autorità e tenendo conto delle scelte operate da Terna, sono estendibili a tutte le situazioni rappresentative dei SDC.
- 3.30 Pertanto, Terna evidenzia che gli esiti delle simulazioni effettuate confermano quanto già sopra descritto con riferimento alle modalità logiche di funzionamento dell'algoritmo di gestione del MSD, cioè che le utenze interne ai SDC sono equivalenti a quelle connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi e che le azioni di auto-bilanciamento nel SDC non comportano un risparmio per il sistema.
- 3.31 Con riferimento a quanto indicato nel punto 3.23, lettera d), Terna evidenzia che le unità di produzione interne ai SDC, laddove abilitate, sono movimentate sul MSD per fornire al sistema servizi ancillari per il dispacciamento, al pari di tutte le altre unità connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi. In particolare, nel triennio 2019-2021 tali unità sono state attivate complessivamente per circa 3,6 TWh a scendere e 1,2 TWh a salire.
- 3.32 Con riferimento a quanto indicato nel punto 3.23, lettera e), Terna ha precisato che le curve di domanda del mercato della capacità tengono conto anche del prelievo interno ai SDC e che, pertanto, ai fini dell'attribuzione dei costi di approvvigionamento della capacità, i prelievi interni ai SDC devono essere considerati equivalenti a quelli dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

4. Orientamenti dell’Autorità in materia di erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze connesse ai SDC

4.1 Quanto descritto nel paragrafo 3 evidenzia, anche con il supporto di simulazioni, che, per quanto riguarda l’erogazione del servizio di dispacciamento, non sussiste nessuna differenza tra i clienti finali connessi a un SDC e i clienti finali connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi. Pertanto, essendo i costi di dispacciamento sistemici e non direttamente attribuibili alle azioni di ogni singolo utente, avendo altresì evidenziato (anche con le simulazioni) che le azioni di auto-bilanciamento nel SDC non comportano un risparmio per il sistema, non vi è nessun motivo per allocare tali costi in modo diverso tra gli utenti del dispacciamento che operano su mandato dei clienti finali connessi a un SDC e quelli che operano su mandato dei clienti finali connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi.

4.2 Gli approfondimenti effettuati e i risultati qui riassunti confermano la scelta, operata dall’Autorità con l’iniziale formulazione dell’articolo 22 del TISDC, di prevedere che, ai fini dell’erogazione del servizio di dispacciamento nel caso di utenze di un SDC, si applichi la regolazione vigente per gli utenti della rete con obbligo di connessione di terzi.

4.3 L’Autorità, pertanto, ritiene, a chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel, di dover confermare l’iniziale formulazione dell’articolo 22 del TISDC, in ottemperanza a quanto previsto dalle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021.

4.4 Al riguardo, si ricorda che:

- i corrispettivi per la copertura dei costi del *capacity market*, di cui all’articolo 23bis del TIS e
 - i corrispettivi relativi alla reintegrazione degli oneri della salvaguardia e alle tutele gradualistiche di cui rispettivamente agli articoli 25bis e 25ter del TIS,
- sono applicati anche all’energia elettrica prelevata da clienti finali interni al SDC secondo le disposizioni di cui ai richiamati articoli.

Tali corrispettivi, come richiamato al punto 3.2, sono già tuttora applicati anche all’energia elettrica prelevata da clienti finali interni al SDC, non essendo stati oggetto di revisione transitoria ai sensi della deliberazione 323/2021/R/eel nelle more della conclusione del procedimento.

Peraltro, come precisato da Terna nella propria lettera del 17 marzo 2022, le curve di domanda del mercato della capacità tengono conto anche del prelievo interno ai SDC (per cui i prelievi interni ai SDC devono essere considerati equivalenti a quelli dalla rete con obbligo di connessione di terzi); inoltre, il servizio di salvaguardia e/o il servizio a tutele gradualistiche può trovare applicazione, se ne ricorrono le condizioni, anche per clienti finali interni ai SDC proprio perché ciascuno di essi, per effetto delle vigenti disposizioni normative, mantiene i propri diritti e doveri.

- 4.5 Si evidenzia, infine, che l'articolo 22 del TISDC, nella sua iniziale formulazione confermata con la deliberazione che farà seguito al presente documento per la consultazione, troverà applicazione a decorrere dalla data di entrata in operatività del TISDC (come richiamata al punto 3.19 per le diverse fattispecie), ivi incluso il periodo transitorio avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel nelle more della chiusura del procedimento. Allo scopo, Terna dovrà provvedere ai conseguenti conguagli da operare nei confronti dei rispettivi utenti del dispacciamento coinvolti, prevedendo opportune forme di rateizzazione anche su un orizzonte pluriennale (ad esempio tre anni).

SI. Si condivide quanto riportato nel presente documento per la consultazione? Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate? Perché?